

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Procura rilasciata dall'opponente in calce alla copia del decreto ingiuntivo notificatogli: è valida?

E' vero che, secondo l'orientamento di questa Corte, è valida la procura al difensore rilasciata dall'opponente in calce alla copia del decreto che gli sia stata notificata, ma la copia va depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, si dà poterne ritenere, implicitamente, l'antioriorità rispetto a tale momento, così come prescrive l'art. 125 c.p.c., comma 2.

NDR: in tal senso si veda Cass. n. 12528/2010.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 5.11.2018, n. 28106

...omissis...

X Italiano SPA (poi X SPA) proponeva opposizione al decreto, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla società il pagamento di 42.895,47 Euro in favore di DDD, per prestazioni professionali, chiedendo la revoca del decreto e la riduzione dell'importo dovuto; DDD tra l'altro eccepeva l'inammissibilità del giudizio di opposizione per mancanza della procura alle liti.

Il Tribunale rigettava l'eccezione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società a pagare Euro 7.900, compensando le spese del giudizio.

DDD impugnava la sentenza di fronte alla Corte d'appello di Milano, che - con sentenza 9 aprile 2013, n. 1526 - ha rigettato l'impugnazione e confermato la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza DDD ricorre per cassazione. X SPA resiste con controricorso. Il ricorrente e la controricorrente hanno entrambi depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

1. Il ricorso è articolato in due motivi che, tra loro strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati. Il primo lamenta violazione dell'art. 2704 c.c.; il secondo contesta violazione e/o omessa applicazione dell'art. 125 c.p.c.: la Corte d'appello, nel rigettare il primo motivo di impugnazione, ha errato laddove ha omesso di verificare che la procura alle liti avesse data certa, anteriore al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, e ha poi addossato al ricorrente l'onere di dimostrare il momento di rilascio di tale procura, così disapplicando l'art. 125, comma 2, a norma del quale "la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata".

I motivi sono fondati.

E' vero che, secondo l'orientamento di questa Corte, è valida la procura al difensore rilasciata dall'opponente in calce alla copia del decreto che gli sia stata notificata, ma la copia va depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, si dà poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, così come prescrive l'art. 125 c.p.c., comma 2 (in tal senso Cass. 12528/2010).

Nel caso in esame - come risulta dalla sentenza impugnata (p. 6) - X non aveva prodotto, nel momento dell'iscrizione a ruolo della causa di opposizione, alcuna procura alle liti, neppure in copia; l'originale della procura, rilasciata in calce al decreto ingiuntivo notificato, ma priva di data è stato depositato, a seguito dell'eccezione di controparte, alla prima udienza. Al riguardo il giudice di merito osserva che sarebbe irrilevante la carenza di data e che non risultando provata la posteriorità della procura rispetto all'iscrizione a ruolo, si avrebbe avuta una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio. La conclusione del giudice di merito non è corretta: a conferma dell'irrilevanza della mancanza della data della procura, viene richiamato un precedente di questa Corte, ma secondo Cass. 9921/2011 "la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa (..) deve ritenersi valida se (..) il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio".

Nel caso di specie, ove il documento non è stato depositato al momento della costituzione in giudizio, ma alla prima udienza, non si è quindi avuta una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio e il processo, non potendo proseguire, doveva essere chiuso in rito.

Il ricorso va pertanto accolto.

L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, in quanto il processo non poteva proseguire.

Le spese dei tre gradi di giudizio sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna X SPA al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio in favore di DDD, che liquida in Euro 5.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.